SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.134 DEL 11/10/13

NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

VAJONT, 50 ANNI FA, COME FOSSE IERI 1
LA TRAGEDIA DEL VAJONT NON E' SERVITA 5
DECRETO DEL FARE: DALLE SEMPLIFICAZIONI ALCUNE COMPLICAZIONI 6
IL RISCHIO BIOLOGICO NELLE STRUTTURE SANITARIE 12
CONTROLLI, MANUTENZIONE E PREVENZIONE NEI CARRELLI ELEVATORI 15

VAJONT, 50 ANNI FA, COME FOSSE IERI

Da: Articolo 21
http://www.articolo21.org

"Quell'evento non fu una tragica, inevitabile fatalità, ma drammatica conseguenza di precise colpe umane, che vanno denunciate e di cui non possono sottacersi le responsabilità", sono le parole di Giorgio Napolitano nel giorno della commemorazione del disastro del Vajont.
Parole chiarissime, che spingono a capire e spiegare fino in fondo quel che avvenne la sera del 9 ottobre 1963. Perché il Vajont fu una tragedia ben annunciata, frutto di un azzardo voluto dai costruttori con la complicità dei tecnici e del governo di allora: per soldi e profitti, sulla pelle di una intera vallata. E nella quale, l'informazione, la politica, la tecnica e l'università asservita all'industria, ebbero un ruolo fondamentale. Vecchi ed attualissimi vizi della nostra epoca, soprattutto in Italia. Ieri come oggi.

Erano le 22,39 di 50 anni fa esatti, sugli schermi in bianco e nero della Rai si trasmetteva in differita la finale di Coppa dei Campioni tra Glasgow Ranger e Real Madrid; i bar erano pieni, oppure si stava in casa, cominciava a fare freddo, quando quello che la gente di Longarone, Erto, Casso diceva da sempre, accadde come una strage annunciata.
270 milioni di metri cubi di roccia scivolarono dalla montagna alla velocità di 108 km/h nel bacino artificiale del Vajont che conteneva, in quel momento, 115 milioni di metri cubi d'acqua, provocando un'onda di piena tricuspide che superò di 200 metri in altezza la diga.
Circa 30 milioni di metri cubi d'acqua, un'onda gigantesca con una forza ed un'onda d'urto paragonata alla bomba atomica di Hiroshima, si riversò in 20 secondi nella valle del Piave, provocando una scossa sismica, distruggendo tutto e coprendo con metri e metri di fango il paese di Longarone e le frazioni vicine.

I morti furono 1.917, forse 2.000 perché di molti non furono mai trovati né i corpi, né una traccia.
Una frana da quel monte Toc il cui nome deriva, nella tradizione popolare, da Patoc che in friulano significa "marcio". Tutti sapevano o temevano, dunque: anche per la denuncia di una coraggiosa giornalista dell'Unità, Tina Merlin che ne aveva scritto due anni prima della tragedia, denunciando proprio il pericolo di una frana nel bacino del Vajont.
Invece che ascoltare quella denuncia,la giornalista fu oltraggiata per "sciacallaggio", denunciata dalla ditta costruttrice, la Sade, e processata per "diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico".
"Fui assolta" disse qualche tempo dopo Tina Merlin," ma quel che conta è che nella sentenza di assoluzione il giudice scrisse che quello che avevo scritto era la verità e che quindi il pericolo esisteva".
Ma la giornalista Merlin era dell'Unità, ex partigiana, quindi quella contro il pericolo della frana, diventò una battaglia ideologica contro il "disfattismo" comunista. Invece che andare a vedere fino in fondo quel che poteva succedere, la ditta costruttrice, la Sade di Venezia, il governo dell'epoca, lo stesso Indro Montanelli (che poi anni dopo ammise il suo errore), attaccarono la giornalista ed il giornale su un piano ideologico, preconcetto, di "guerra alla modernizzazione, all'industria".

Purtroppo bastava stare ai fatti, come fece Tina Merlin: perché ci furono molte frane nel bacino artificiale del Vajont prima di quella fatale del 1963; la più grossa 3 anni prima, il 4 novembre del 1960, con 800mila metri cubi di roccia che si staccarono dal monte Toc franando nell'acqua del bacino, un avvertimento quell'onda di 10 metri metri d'altezza che fece già allora una vittima, il guardiano dell'invaso.
Invece niente; nonostante anche dai geologi che avevano compiuto le prime perizie cominciassero ad arrivare i primi dubbi, consigliando di non fare il collaudo riempiendo il bacino oltre i 600 metri di altitudine. Invece si arrivò a collaudare la diga sino a 715 metri, causando la tragedia. Ma il collaudo si doveva fare, altrimenti non sarebbero stati incassati i fondi dello Stato che per contratto potevano essere elargiti solo a diga ed apparati di produzione dell'energia elettrica perfettamente funzionanti.

La storia di quella diga del Vajont e delle quasi 2.000 vittime è per questo una storia di soldi e di profitti, che veniva da lontano.
La Sade, Società Elettrica Veneta di proprietà del Conte Volpi di Misurata, ex ministro fascista riciclatosi dopo il 1943 con generose elargizioni di denaro a favore dell'antifascismo veneto, aveva fatto fare il primo progetto di diga nel 1937, poi se lo fece approvare appena dopo l'8 settembre 43. Progetto sospeso e riapprovato definitivamente nel 1948, alla vigilia delle prime elezioni politiche del dopoguerra, grazie ai ministri veneti democristiani dell'epoca. Progetto sempre presentato sulla base di una relazione del famoso geologo Giorgio Dal Piaz che escludeva, ed escluderà sempre, pericoli di frane.
Si cominciò a costruire la diga nel 1957 e già alcuni geologi, come il tedesco professor Leopold Muller, cominciarono a tenere sotto controllo quel monte Toc, del quale si parlava di una frana di origine preistorica ancora attiva. Ma sempre smentita dai geologi della Sade. Eppure dopo la frana de 1960 il progettista ingegner Carlo Semenza, chiese al figlio geologo uno studio su un modello in scala, che fu affidato al professore Augusto Ghetti, dell'Università di Padova.
Si scoprì l'esistenza di quella frana: non solo si capì che quel monte era instabile, la roccia friabile. Addirittura si calcolò con una precisione impressionante il volume di terra e roccia che si poteva staccare dal monte, la quantità di acqua che poteva scendere a valle e dei danni quindi che poteva produrre.
Ma di quello studio si fecero due copie, una,quella della Sade, più rassicurante, andò al ministero; quella vera restò nei cassetti dell'Università. Anche se il geologo figlio, Edoardo Semenza ne parlò al padre progettista Carlo Semenza, che cominciò a scrivere lettere preoccupate alla Sade, temendo il disastro che poi arrivò, puntuale.

Ma la relazione vera dell'Università di Padova, doveva essere nascosta. Ed in questo ulteriore scandalo legato al Vajont si insinua un'altra incredibile vicenda. Un tecnico dell'Università, Lorenzo Bussetto,che aveva visto la "falsificazione" di quel rapporto, trasmise di nascosto le vere carte che denunciavano il pericolo ad un deputato bellunese del PCI, l'onorevole Franco Bussetto. Fu lui a indire due interrogazioni al ministro dei Lavori pubblici il 20 novembre del 1960 e il 19 gennaio del 1961 perché si prevenissero "i pericoli che sovrastano le popolazioni di Erto, Longarone e paesi limitrofi per i movimenti di terreno già verificatisi nella zona del lago artificiale del Vajont".
La minoranza, ricordò poi Bussetto in un'intervista, all'epoca era malvista e bollata come comunista; "si tendeva" - disse - "a non dare voce alle loro interrogazioni".
Ne riparlò di nuovo Tina Merlin sull'Unità (eravamo intanto nel 1961-62), ma inutilmente. Tutto finì insabbiato fino a quel 9 ottobre di 50 anni fa.

Il tecnico, Lorenzo Bussetto, fu invece arrestato e processato, come se fosse un delinquente, invece che premiato per la denuncia che aveva fatto, ben prima del disastro più che annunciato! Per fortuna venne poi assolto, ma per 20 anni non ha mai rivelato il suo gesto coraggioso, neanche dopo la tragedia del 9 ottobre di 50 anni fa, per paura, forse, di ritorsioni sul suo lavoro all'Università.

Questo era il clima. Come disse il GIP di Belluno, Mario Fabbri che istruì poi il processo, "si scoprì un chiaro, evidente asservimento della scienza all'industria, ci si poneva molto spesso in totale sintonia con il potere economico che coincideva poi con il potere politico".
Perché altrimenti le azioni della Sade sarebbero crollate ed in vista della nazionalizzazione dell'Energia Elettrica, la Sade sarebbe stata valutato molto meno delle aspettative dei padroni della Sade stessa.
Di nuovo motivi economici, di nuovo speculazioni sulla pelle degli ignari ma già impauriti abitanti dei paesi a valle della diga.

Adriana Lotto, presidente dell'Associazione "Tina Merlin", in questi giorni ha criticato la decisione del Senato di proclamare il 9 ottobre data in cui si commemora "l'incuria": perché "il Vajont, infatti, non fu semplice incuria" ha ribadito a chiare lettere.
"La scelta di portare a termine l'opera a tutti i costi, nonostante vi fosse la consapevolezza dei gravi rischi presenti, fu determinata dai forti interessi economici. Il subentro dell'Enel alla Sade prevedeva il pagamento degli impianti funzionanti. Per questo il complesso del Vajont doveva entrare in funzione ad ogni costo!"

Così la diga del Vajont continuò ad essere collaudata, anche oltre la soglia di rischio nonostante la montagna cominciasse a scendere a valle alla velocità di 4 metri l'anno, tra la paura di quelle che poi divennero le vittime, là a Longarone.
Persone che anche dopo la strage del 1963, furono beffate. Per cercare di riavviare l'economia locale a seguito della tragedia, il Parlamento approvò la Legge 357/1964 (detta "Legge Vajont"): essa prevedeva che ogni abitante dei comuni colpiti che fosse dotato di una licenza commerciale, artigianale o industriale al 9 ottobre 1963 venisse dotato di un contributo a fondo perduto del 20% del valore dell'attività distrutta, un ulteriore finanziamento pari all'80% a tasso di interesse fisso per la durata di 15 anni, e che per 10 anni venisse esentato dal pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile. Se poi il beneficiario non avesse potuto o voluto ricominciare a svolgere l'attività precedente, aveva il diritto di cedere a terzi la licenza, i quali godevano delle stesse esenzioni e vantaggi a condizione di operare in un'area che inizialmente corrispondeva a quella del disastro, ma che poi venne estesa all'intero territorio delle regioni in qualche modo interessate (Trentino, Veneto, Friuli – Venezia Giulia). Fu così che aziende ed imprese del tutto estranee alla vicenda, acquistando le licenze in oggetto per prezzi irrisori, poterono godere di finanziamenti pubblici particolarmente rilevanti, inizialmente destinati alle vittime.

Il processo poi, non diede mai giustizia alle vittime: fu un processo politico caricato da forti pressioni dall'industria, per chiudere in fretta le indagini.
Lo ha rivelato recentemente il Gip di allora, Mario Fabbri: "Venne nel mio ufficio un giovane avvocato che si chiamava Giovanni Leone" – ha raccontato – "che mi disse di poter mettere sul tavolo 10 miliardi di vecchie lire per i risarcimenti".
L'obiettivo del parlamentare democristiano, futuro capo dello Stato, era evidentemente quello di chiudere in fretta il caso, pagare i superstiti e sottrarre dall'azione penale i responsabili della immane tragedia.
Di più. Il giudice Fabbri ha raccontato anche un altro aneddoto che la dice lunga sulle pressioni esercitate dal potere politico, servile nei confronti del potere economico della Sade. "In un viaggio in aereo stavano seduti dietro a me due parlamentari bellunesi esponenti della DC che discutevano su come far togliere l'indagine a quel giudice. Allora mi alzai e mi presentai, dicendo che erano arrivati troppo tardi, perché essendo stato nominato giudice e la mia posizione era divenuta inamovibile. Bastava che si fossero attivati un paio di mesi prima ed avrebbero potuto trasferirmi dove volevano".

Il processo finì all'Aquila per "legittima suspicione". Il 20 di febbraio 1968 il Giudice istruttore di Belluno, Mario Fabbri, depositò la sentenza del procedimento penale contro Alberico Biadene, ingegnere Sade e responsabile del progetto dopo la morte di Carlo Semenza; Francesco Sensidoni, ingegnere capo del Servizio Dighe del Ministero e membro della Commissione di Collaudo Scheda; Mario Pancini, Pietro Frosini, Curzio Batini, Francesco Penta, Luigi Greco, Almo Violin, Dino Tonini, Roberto Marin e Augusto Ghetti. Penta e Greco, nel frattempo erano morti, mentre Pancini si tolse la vita il 28 novembre di quell'anno, il giorno prima del processo di primo grado che si conclude il 17 dicembre del 1969.
L'accusa chiese 21 anni per tutti gli imputati (eccetto Violin, per il quale ne vennero richiesti 9) per disastro colposo di frana e disastro colposo d'inondazione, aggravati dalla previsione dell'evento e omicidi colposo plurimi aggravati. Biadene, Batini e Violin vennero condannati a sei anni, di cui due condonati, per omicidio colposo, colpevoli solo di non aver avvertito e di non avere messo in moto lo sgombero; assolti tutti gli altri.
La prevedibilità della frana non venne riconosciuta. Il presidente della corte, definito "bizzarro" da voci benevole, fu poi cacciato dalla magistratura pochi anni dopo. Ma quella sentenza sul Vajont arrivò sino in Appello e Cassazione.

Il 26 luglio 1970 iniziò all'Aquila il Processo d'Appello, con lo stralcio della posizione di Batini, gravemente ammalato di esaurimento nervoso. Il 3 ottobre la sentenza riconobbe la colpevolezza di Biadene e Sensidoni, che vengono riconosciuti colpevoli di frana, inondazione e degli omicidi. Vengono condannati a sei e a quattro anni e mezzo (entrambi con tre anni di condono). Frosini e Violin vengono assolti per insufficienza di prove; Marin e Tonini assolti perché il fatto non costituisce reato; Ghetti per non aver commesso il fatto.

Finì tutto nel 1971 in Cassazione, con la conferma delle condanne; per i giudici fu solo omicidio colposo, per non aver avvertito la popolazione del pericolo e fatto sgomberare i paesi, quel giorno di 50 anni fa, che invece segnò uno dei punti più bassi della industria, della tecnica e della politica in quegli anni del boom economico italiano.

Ma quella frana ha insegnato poco: a Longarone e in tutta la valle la ricostruzione ha mangiato territorio, aggredito non solo l'ambiente, ma la natura stessa del territorio. Mentre, 50 anni dopo, si parla ancora in Italia di giornalisti comunisti quando fanno denuncie sulla pericolosità dell'inquinamento ambientale, arrivando, purtroppo, a mettere sotto scorta quei giornalisti e scrittori che denunciano le gravissime forme di aggressione al territorio da parte della camorra e delle mafie varie, come avviene in questi mesi nella "terra dei fuochi" in Campania.

La storia non ci ha insegnato niente: o meglio, sono in troppi e con troppi interessi, coloro che non vogliono imparare da una storia come quella del Vajont.

Santo Della Volpe
9 ottobre 2013

LA TRAGEDIA DEL VAJONT NON E' SERVITA

Da Basta morte sul lavoro
http://bastamortesullavoro.blogspot.com/

giovedì 10 ottobre 2013

Dal Vajont a Ginosa Marina: altro disastro, altre morti annunciate, le cui responsabilità ricadono sui governi e lo stato del capitale a livello nazionale e locale.
Mentre si allarga il numero delle vittime e dei danni alle popolazioni colpite allarme dei geologi pugliesi.

A "giudicare dallo stato del territorio italiano" la tragedia del Vajont di 50 anni fa "non è servita": lo scrive in un comunicato il presidente dell'Ordine dei geologi pugliesi, Salvatore Valletta, secondo il quale "il territorio pugliese come quello di tutta l'Italia in queste ore sta dimostrando la sua fragilità ed esposizione alla pericolosità idraulica e geomorfologica".
"Oggi, come ieri" - ha aggiunto - "possiamo solo esprimere un forte rammarico per le vite umane spezzate, vite di concittadini che nella loro quotidianità si sentivano protetti da uno Stato e da tutti quegli Enti preposti alla gestione del territorio: lo sforzo di questi anni non è bastato".

Secondo l'Ordine dei geologi, "il territorio pugliese, come si è ormai più volte preso atto, non è per nulla scevro da specifiche vulnerabilità geo-ambientali" e "le politiche nazionali e regionali devono intervenire in tempi brevi e con azioni incisive".
In particolare, è necessario "istituire il Servizio geologico regionale a supporto delle politiche regionali collegate all'ambiente e alla pianificazione territoriale, le cui competenze devono contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico, e al monitoraggio strategico di alcuni rischi naturali".
Bisogna, tra l'altro, "rispettare le pericolosità individuate dagli enti sovraterritoriali come le Autorità di Bacino e aggiornare i Piani comunali di Protezione civile" e "imporre una urbanizzazione con la progettazione delle grandi opere che siano compatibili con le caratteristiche del territorio e non viceversa".

L'Ordine dei geologi infine ritiene "urgente aprire subito un tavolo serio e costruttivo nell'interesse delle popolazioni e del territorio pugliese, altrimenti, politicamente e moralmente risulterà paradossale inaugurare una nuova opera come una strada, un ponte, una scuola, un ospedale sapendo che altre porzioni del territorio non sono in sicurezza e con essi le popolazioni che li transitano o li risiedono".

DECRETO DEL FARE: DALLE SEMPLIFICAZIONI ALCUNE COMPLICAZIONI

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

18 settembre 2013

di Gerardo Porreca

Con la Legge 98/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/08/13 ed entrata in vigore il 21/08/13, è stato convertito il Decreto Legge 69/13, cosiddetto "Decreto del fare", che a giugno 2013, fra le altre disposizioni, aveva introdotte alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs.81/08, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si ritiene ora, nell'occasione, elaborare un commento su tali modifiche ed integrazioni così come rese definitive dalla legge di conversione.

Gli articoli del D.Lgs.81/08 interessati dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla Legge 98/13 sono:
- articolo 3 sul campo di applicazione del D.Lgs.81/08
- articolo 6 sulla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- articolo 26 sugli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione
- articolo 27 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
- articolo 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- articolo 31 sul servizio di prevenzione e protezione
- articolo 32 sulle capacità e requisiti professionali del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione
- articolo 37 sulla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- articolo 67 sulle notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
- articolo 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- articolo 73 sull'informazione, formazione e addestramento nell'uso delle attrezzature di lavoro
- articolo 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/08
- articolo 104 sull'elaborazione per i cantieri del Piano Operativo di Sicurezza, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del fascicolo dell'opera
- articolo 225 sulla comunicazione nel caso di esposizione ad agenti chimici oltre i valori limite
- articolo 240 sulla comunicazione nel caso di eventi che espongano ad agenti cancerogeni
- articolo 250 sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto
- articolo 277 sulle misure di emergenza in caso di eventi che espongano ad agenti biologici

e, considerato il numero rilevante delle modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs.81/08, si ritiene opportuno limitare il commento a quelle di esse che si presentano fra le più significative.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26 SUGLI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Di particolare importanza sono indubbiamente le modifiche apportate all'articolo 26 del D.Lgs.81/08 riguardanti l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). I commi 3 e 3-bis di tale articolo, infatti, sono stati sostituiti da altri commi in base ai quali in alcuni settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente che dell'attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, non è più obbligatorio la elaborazione del DUVRI per la cooperazione e il coordinamento tra il committente e gli appaltatori e subappaltatori ma è invece sufficiente, in alternativa, l'individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro sia del committente che della ditta appaltatrice o del lavoratore autonomo. I settori a basso rischio di infortuni e di

malattie professionali sopra riportati saranno stabiliti, secondo quanto stabilito dal comma 6-ter inserito nell'articolo 29 del D. Lgs.81/08, con un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.

Con lo stesso comma 3 è stato inoltre ribadito che nel caso in cui venga redatto il DUVRI lo stesso deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture ed è stato stabilito altresì che a tali dati possono accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. E' stato stabilito, inoltre, che dell'individuazione di tale incaricato o della sua eventuale sostituzione debba essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera ed è stato confermato, così come già indicato nel testo originale, che le disposizioni del comma stesso non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi ed ancora che, nell'ambito di applicazione del codice di cui al D.Lgs.163/06, il DUVRI, ai fini dell'affidamento del contratto, è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Con il comma 3-bis dell'articolo 26 sono state riviste le condizioni in presenza delle quali si può essere esonerati dalla redazione del DUVRI. Secondo lo stesso comma l'obbligo della redazione del DUVRI, o in alternativa della nomina dell'incaricato per le aziende a basso rischio di infortuni e di malattia professionale, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 10/03/98, o derivanti dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento contenuto nel D.P.R.177/11, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs.81/08. E' stato quindi precisato in merito che, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, per uomini-giorno si debba intendere l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie alla effettuazione delle stesse considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Fra tutte le modifiche apportate dal "Decreto del fare" al D.Lgs.81/08 quest'ultima e cioè la modifica che riguarda la facoltà della redazione del DUVRI è quella che appare la più discutibile e di dubbia efficacia in quanto consente di ricorrere all'alternativa fra la redazione di un documento di prevenzione, quale è per l'appunto il DUVRI, e la presenza di un soggetto che sorvegli l'appaltatore, il subappaltatore o il lavoratore autonomo e tenga sotto controllo dei rischi interferenziali che in fondo, non essendo stato elaborato il DUVRI, non sono stati in effetti preventivamente individuati e presi in considerazione. E come se, per fare una analogia con la organizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, si incaricasse un coordinatore in fase di esecuzione di controllare un cantiere senza che gli sia stato messo a disposizione il Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere stesso e senza che si sia provveduto ad individuare preventivamente i rischi interferenziali che possono correre le imprese operanti in cantiere, il che non ha alcun senso.

Il rischio inoltre a cui si va incontro con l'introduzione dell'alternativa dell'elaborazione di un DUVRI con la nomina di un soggetto incaricato al controllo dei rischi interferenziali è quello di mandare quest'ultimo allo sbaraglio nel senso che gli si può affidare l'incarico di gestire dei rischi da lui non conosciuti, specie se si pensa che deve tenere sotto controllo i rischi non solo della sua azienda ma anche quelli che l'appaltatore o il lavoratore autonomo possono introdurre nell'azienda medesima, e tutto ciò con i lavori già in corso e senza il supporto di una prevenzione programmata. Il rischio che quindi si riscontra è quello di metterlo in serie difficoltà, le stesse che incontrerebbe in un cantiere edile quel coordinatore per la sicurezza che viene nominato durante l'esecuzione dei lavori con l'impegno di dover programmare la sicurezza per i lavori ancora a venire, così come accade nel caso dell'affidamento, durante l'esecuzione dei la-

vori, di parte di essi ad una seconda o più imprese. A parte il fatto che, per ricorrere a tale soluzione, sarebbe necessario definire meglio il tipo di formazione, di esperienza e di competenza professionale che deve possedere tale incaricato il che rappresenta già un primo problema nell'applicazione delle modifiche di semplificazione.

Non sarebbe stato allora più opportuno, ci si chiede, che quella "*o*" che è stata inserita nel comma 3 dell'articolo 26 fosse stata invece una "e" nel senso che sarebbe stato meglio realizzare entrambe le cose? Non è chiaro, d'altro canto, in quale delle figure impegnate nella organizzazione della sicurezza in azienda debba essere individuato tale incaricato, né si comprende, a parte tutto, perché richiedere la sua presenza, sia pure in alternativa alla elaborazione del DUVRI, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali e non imporre invece l'obbligo della presenza di questo incaricato in tutte le aziende anche in quelle non a basso rischio nelle quali anzi, a maggior ragione, è più opportuna la presenza di un soggetto che per conto del committente datore di lavoro provveda a coordinare e controllare l'applicazione delle misure a protezione dai rischi interferenziali.

A parere dello scrivente, l'ideale sarebbe quello di realizzare in tutte le aziende un sistema analogo a quello che è stato stabilito per le attività svolte nei cantieri temporanei o mobili e cioè un sistema in base al quale il committente, in collaborazione con l'appaltatore o il lavoratore autonomo, predisponga il DUVRI nel quale siano individuati tutti i rischi interferenziali che possono essere presenti nella esecuzione dell'appalto e siano altresì individuate tutte le misure preventive per eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi e provveda quindi a nominare un incaricato che andrebbe a svolgere per conto del committente una azione di coordinamento dell'appaltatore e del lavoratore autonomo, una sorta quindi di "coordinatore dell'appalto interno" che potremmo individuare con l'acronimo di CSA (Coordinatore per la Sicurezza nell'Appalto), al quale sarebbe affidato l'incarico appunto di verificare in esecuzione la realizzazione puntuale di quanto previsto nel DUVRI elaborato, documento che in fondo corrisponde nei contenuti e negli obiettivi all'insieme del PSC e del POS nei cantieri edili.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 SULLE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Un'altra importante modifica apportata dal Decreto Legge 69/13 riguarda l'articolo 29 del D.Lgs.81/08 che è stato già oggetto di lunghi dibattiti e discussioni miranti ad individuare una sua corretta interpretazione. Più volte, infatti, si è ha avuto modo di mettere in evidenza la "disattenzione" con la quale il legislatore ha articolato lo stesso articolo 29 con particolare riferimento alla individuazione della possibilità o dell'obbligo da parte delle aziende fino a 10 lavoratori di ricorrere alle procedure standardizzate di cui ai commi 5 e 6 (questione per la quale è dovuto intervenire per fornire gli opportuni chiarimenti il Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello n.7 del 15/11/12 nella quale lo stesso ha precisato che il ricorso alle standardizzate per le aziende fino a 10 lavoratori è una facoltà e non un obbligo) e alla esclusione della possibilità di questo ricorso nel caso di imprese che svolgano attività a particolare rischio di cui al comma 7. Più volte inoltre si è avuto modo in merito di mettere in evidenza l'opportunità che lo stesso articolo 29, per una sua maggiore chiarezza, fosse riscritto di sana pianta.

Ora con il Decreto Legge 69/13 è stato aggiunto nell'articolo 29 un comma 6-ter nel quale viene indicato che le aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali individuate nell'apposito Decreto che dovrà emanare il Ministero del lavoro possono "*dimostrare*" (nella versione originale del Decreto Legge era indicato possono "*attestare*") di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28, fermo restando la facoltà di tali aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo stesso, ed è stato aggiunto inoltre che tale "dimostrazione" si concretizza in pratica nel riempire dei modelli che saranno allegati allo stesso Decreto ministeriale.

Una prima lettura di questa disposizione suona, in verità, come un ritorno a quella autocertificazione che, dopo più di 18 anni dalla sua introduzione, è stata abrogata a partire dall'01/06/13 in quanto a una "*autocertificazione di avere effettuata la valutazione dei rischi*" subentra una "*dimostrazione di avere effettuata la valutazione dei rischi*" e ciò con il riempi-

mento di alcuni modelli che negli effetti sembrerebbe essere la stessa cosa. Ora non è che per inseguire l'obiettivo di una semplificazione nell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs.81/08 finiamo con il perdere di vista l'importanza di quello che è il pilastro ed il principale istituto della prevenzione e cioè una effettiva e reale valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con la finalità di eliminarli o di ridurli al minimo possibile?

Un'altra complicazione si intravede nella individuazione delle aziende che potranno ricorrere a tale "dimostrazione" di avere effettuata la valutazione dei rischi e nel dover distinguere le attività a "*basso rischio di infortuni e di malattia professionale*" da quelle da non considerare tali e soprattutto nella necessità di coordinare le disposizioni introdotte con il comma 6-ter dell'articolo 29 del D.Lgs.81/08 con quelle già contenute nei commi 5 e 6 dello stesso articolo. Con i commi 5 e 6 di tale articolo, infatti, sono state create, come è noto, tre fasce di aziende e precisamente quella delle aziende fino a 10 lavoratori, quelle che occupano da 11 a 50 lavoratori e quelle con oltre 50 lavoratori per cui ora è assolutamente indispensabile coordinare i due criteri, che tra l'altro vengono a trovarsi indicati nello stesso articolo, e cioè quello già esistente basato sull'entità delle aziende rapportata al numero dei lavoratori occupati e quello ora introdotto basato sull'entità della rischiosità più o meno bassa delle aziende medesime, tenendo presente altresì che nel comma 7 sono state già indicate ed escluse dalla possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate le attività per lo svolgimento delle quali i lavoratori possono essere esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione all'amianto e che ancora oggi non è molto chiaro se tale esclusione riguardi anche le aziende fino a 10 lavoratori. Se non si coordinano le disposizioni dei vari commi dell'articolo 29 si corre il rischio di confonderci ancor più le idee su quando ricorrere al DVR, al DVR semplificato o alla dimostrazione di avere effettuata la valutazione dei rischi appena introdotta. E chiamiamola semplificazione! Forse sarebbe stato più opportuno per "semplificare la semplificazione" eliminare la facoltà per le aziende a basso rischio di infortuni e malattie professionali di ricorrere alla "dimostrazione" di avere effettuata la valutazione con il riempimento dei relativi modelli bastando riservare alle stesse la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate già vigenti.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32 E 37 SULLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI SICUREZZA

Un'altra difficoltà si intravede nella pratica applicazione delle semplificazioni riguardanti la formazione degli operatori di sicurezza in un campo nel quale si riscontra ancora oggi molta confusione in Italia e che necessita di regole chiare e precise. Gli articoli interessati dalle modifiche sulla formazione in materia di salute e sicurezza sono gli articoli 32 sulle capacità e sui requisiti professionali degli ASPP e RSPP e l'articolo 37 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti e dei RLS. Nell'articolo 32 è stato inserito il comma 5-bis in base al quale possono essere riconosciuti agli ASPP e RSPP, che si sono formati secondo i percorsi a loro riservati dall'Accordo Stato-Regioni del 2006, dei crediti formativi da far valere, per i contenuti che si sovrappongono, con la formazione di altri operatori di sicurezza e nell'articolo 37 è stato inserito il comma 14-bis che ha introdotto analogamente la possibilità di riconoscere dei crediti formativi per i contenuti che si sovrappongono nella formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS. In entrambi i casi le modalità ed i modelli per mezzo dei quali deve essere documentata l'avvenuta formazione dovranno essere individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs.81/08, compito quest'ultimo che si presenta non certo facile considerata la complessità dei contenuti della formazione delle varie figure che operano in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché la varietà e la diversità delle figure medesime.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI DEL TITOLO IV RIGUARDANTE I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Alcune altre importanti modifiche previste dal "Decreto del fare", convertito recentemente in legge, riguardano i cantieri temporanei o mobili ed in particolare il campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs.81/08 nonché le modalità di redazione dei PSC, POS e del fascicolo dell'opera. Con l'introduzione operata dal Decreto Legge 69/13 dell'articolo 104-bis nel Titolo IV del

D.Lgs.81/08 è previsto, infatti, che "*con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi*". Qualche perplessità di nutre, alla luce dell'esperienza personale maturata, sulla introduzione della modulistica per la redazione dei piani di sicurezza (PSC e POS) in quanto con l'introduzione di tale modulistica si rischia di invogliare il coordinatore per la sicurezza "a fare carta" nonché di "distoglierlo" in pratica dall'esaminare i luoghi dei lavori e dall'individuare e valutare gli effettivi rischi esistenti in ogni singolo cantiere oggetto della programmazione.

Altra modifica che riguarda i cantieri temporanei o mobili è quella, molto attesa dagli operatori del settore, con la quale sono state ampliate le attività alle quali non si applicano le disposizioni del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08 sui cantieri temporanei o mobili. Al comma 2 dell'articolo 88, infatti, è stata aggiunta una lettera g-bis secondo la quale le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV non si applicano "*ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI*".

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 71 SULLE VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Importante è ancora la modifica apportata dal Decreto Legge 69/13 al comma 11 dell'articolo 71 del D.Lgs.81/08 relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII. Secondo la stessa sono stati abbassati da 60 a 45 i giorni entro i quali l'INAIL deve effettuare la prima verifica, decorsi inutilmente i quali il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Si fa osservare che con la legge di conversione del Decreto Legge 69/13, è stata abrogata la disposizione, già esistente nel testo originale del Decreto Legge, in base alla era stato introdotto l'obbligo da parte dell'INAIL, delle ASL o dell'APA di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza fornendo adeguata motivazione.

MODIFICHE CHE RIGUARDANO GLI OBBLIGHI DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI VIGILANZA

Ulteriori semplificazioni introdotte dal Decreto Legge riguardano la possibilità di fare comunicazioni e notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, quali ad esempio la comunicazione all'organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni o ancora l'inizio di lavori che possono comportare per i lavoratori un'esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.

Sempre per quanto riguarda le notifiche con il Decreto Legge 69/13 è stato riscritto l'articolo 67 del D.Lgs.81/08 con il quale è stata meglio regolamentata la comunicazione che il datore di lavoro deve effettuare all'organo di vigilanza nel caso della esecuzione di lavori per la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali o nel caso di di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli già esistenti.

CONCLUSIONI

Si deve in conclusione prendere atto di una sorta di sconvolgimento nell'ambito delle disposizioni del D.Lgs.81/08 finalizzato a semplificare la sua pratica applicazione, ma l'auspicio che viene da fare è quello che, nel perseguire questo giusto obiettivo, non si finisca però con l'abbassare il livello di guardia sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro specie in un momento come quello attuale che non vede ancora affievolirsi l'allarmante fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Gerardo Porreca

IL RISCHIO BIOLOGICO NELLE STRUTTURE SANITARIE

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

23 settembre 2013

La biosicurezza riguarda molti operatori del servizio sanitario nazionale. Le criticità della valutazione del rischio, gli agenti biologici e le precauzioni da adottare, i dispositivi di protezione individuale e le vaccinazioni.

Per avere una idea del personale del servizio sanitario esposto ai rischi biologici nelle strutture sanitarie, possiamo utilizzare un dato non più recente, ma indicativo, almeno nelle proporzioni, elaborato nel 2004 dal Ministero della Salute. In quella data il Servizio Sanitario Nazionale contava 646.050 dipendenti di cui 441.558 con ruolo sanitario (58,4% infermieri, 23,3% medici, 18,3% altro).

Assodato quindi che il rischio biologico riguarda molti operatori sanitari, un intervento che si è tenuto a un corso di formazione per Medici Competenti - promosso dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e dall'Associazione Salute della Regione Emilia-Romagna - si sofferma su diversi aspetti della "biosicurezza".

Nel documento "La biosicurezza nelle strutture sanitarie", a cura di Franco Pugliese (Direttore del Dipartimento della Sicurezza - ASL di Piacenza), si ricorda innanzitutto che riguardo al rischio biologico è necessaria, come richiesto dalla legge, una valutazione del rischio:
- per definire per ogni reparto/profilo professionale un proprio livello di rischio;
- per individuare i provvedimenti utili a ridurre tale rischio;
- per definire una scala di priorità degli interventi necessari;
- per individuare le necessità relativamente a: vaccinazioni; formazione e informazione; accertamenti sanitari preventivi e periodici; registri degli esposti.

Il relatore ricorda che la valutazione del rischio biologico è molto delicata poiché sul suo esito, più ancora che in altre situazioni di rischio, si baserà l'implementazione o meno della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti biologici.
Riportiamo a questo proposito le principali criticità:
- estrema variabilità delle caratteristiche intrinseche di pericolosità degli agenti biologici (grado di infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità);
- difficoltà della misura dell'esposizione agli agenti biologici (le metodiche per la determinazione quantitativa e qualitativa dei microorganismi dispersi sono complesse e scarsamente standardizzate);
- difficoltà del monitoraggio ambientale (frequente ubiquitarietà di molti microrganismi);
- assenza di curve dose/risposta;
- dubbio sull'effettiva presenza di dosi-soglia (per alcuni microrganismi la minima dose infettante efficace è stimabile intorno all'unità);
- dubbio sulla presenza di valori limite di esposizione;
- variabilità di risposta di ciascun potenziale ospite.

Queste poi le caratteristiche degli agenti biologici:
- infettività: capacità di penetrare nell'organismo umano e di moltiplicarsi;
- patogenicità: capacità di determinare la malattia nell'uomo;
- virulenza: esistenza, nell'ambito di uno stesso microrganismo, di ceppi a diversa capacità di determinare la malattia;
- contagiosità: capacità di trasmissione della malattia a livello interumano.

Vi sono poi diverse tipologie di precauzioni:
- "precauzioni standard" (universali): devono essere applicate a tutti i pazienti (indipendentemente dallo stato di infezione); devono essere utilizzate sempre da tutti gli operatori sanitari; devono essere applicate in corso di tutte le manovre in cui sia prevedibile il contatto con sangue o altri liquidi biologici da esso contaminati oppure assimilati (ad esempio uso di

DPI di barriera, smaltimento strumenti taglienti/pungenti, lavaggio delle mani, ecc.);
- Ń "precauzioni da trasmissione" (Aggiuntive) da adottare con i pazienti di cui si conosce o si sospetta una infezione da parte di patogeni importanti e trasmissibili: "airborne" (aerea), "droplets" (goccioline), "handborne" (mani): sono da adottare in caso di manovre assistenziali che espongano al rischio di tali trasmissioni.

Esistono anche le "precauzioni protettive" (isolamento protettivo) da applicarsi, in aggiunta alle normali precauzioni standard e da trasmissione, per proteggere i pazienti. Tale isolamento prevede alcune piccole attenzioni e differenze rispetto alle precauzione standard e da trasmissione.

Rimandandovi alla lettura integrale del documento agli atti relativo all'intervento, ad esempio con riferimento alle tabelle relative alle precauzioni da mettere in atto, ci soffermiamo brevemente sulle varie precauzioni da trasmissione.

Ricordando, ad esempio, che l'infezione per via aerea può avvenire direttamente attraverso le goccioline di saliva emesse da pazienti con i colpi di tosse, gli starnuti o con la normale conversazione oppure mediante aerosol generati da procedimenti di laboratorio, queste alcune precauzioni da trasmissione "airborne":
- Ń in assenza di altre manovre di protezione, applicare la mascherina chirurgica al paziente;
- Ń il Personale di Assistenza, quando entra nella stanza, deve indossare DPIR (dispositivi individuali di protezione respiratoria) adeguati (ad esempio con grado di protezione FFP2 e/o con altra specifica dicitura) e lavarsi le mani prima e dopo l'utilizzo del DPIR;
- Ń collocare, appena possibile, il paziente in una stanza singola con assenza di ricircolo nelle aree circostanti dell'aria estratta e, possibilmente, in pressione negativa;
- Ń la porta della stanza deve rimanere chiusa;
- Ń il paziente deve rimanere nella stanza;
- Ń limitare il trasporto del paziente a soli motivi essenziali;
- Ń se il paziente deve uscire dalla stanza, deve indossare la mascherina chirurgica;
- Ń segnalare agli altri operatori il rischio di trasmissione ed il tipo di precauzione.

Queste invece le precauzioni da trasmissione "droplets":
- Ń in assenza di altre manovre di protezione, applicare la mascherina chirurgica al paziente;
- Ń se possibile collocare il paziente in una stanza singola (o assieme ad altri pazienti affetti dalla stessa patologia, se non sussistono controindicazioni);
- Ń mantenere una separazione spaziale di almeno un metro tra il paziente infetto e altri pazienti od operatori sanitari non protetti;
- Ń il personale di assistenza, se svolge assistenza a meno di un metro di distanza dal paziente infetto, deve indossare mascherina chirurgica oppure DPIR adeguati (ad esempio con grado di protezione FFP2 e/o con altra specifica dicitura) e deve lavarsi le mani prima e dopo l'utilizzo dei dispositivi;
- Ń limitare il trasporto del paziente ai soli motivi essenziali;
- Ń se il paziente deve uscire dalla stanza deve indossare la mascherina chirurgica;
- Ń segnalare agli altri operatori il rischio di trasmissione ed il tipo di precauzione.

Il relatore riporta poi diverse informazioni sui dispositivi di protezione individuale, anche con riferimento alla normativa vigente.
Queste alcune tipologie di DPI in ambito sanitario: guanti, dispositivi di protezione oculare, dispositivi di protezione respiratoria, camici protettivi e sovracamici, calzari e cuffie.
Ricordando che la mascherina chirurgica non è un DPI, ma un presidio medico.

Una parte consistente del documento agli atti è poi dedicato alle vaccinazioni nel personale sanitario.

Si ricorda, ad esempio, che il termine "vaccino", in origine, stava ad indicare il materiale tratto da pustole bovine e usato da Jenner (1789) per proteggere le persone contro il vaiolo. Il metodo fu definito "vaccinazione". Attualmente il termine è utilizzato per indicare prodotti immunobiologici in grado di ottenere l'immunizzazione attiva nell'uomo.
Per le vaccinazioni vi può essere una:
- Ń protezione di comunità (vaccinazione "altruista"): la protezione vaccinale è basata sulla ca-

pacità di ridurre o eliminare la circolazione dell'agente infettivo nella comunità;
- protezione personale (vaccinazione "egoista"): è basata sulla capacità di produrre adeguata risposta immunologica.

Queste alcune vaccinazioni indicate negli Operatori Sanitari: epatite B; influenza; morbillo; varicella; rosolia; parotite; meningococco; tetano; difterite.
Per ogni tipologia di vaccinazione il relatore riporta diverse informazioni.

Concludiamo presentando alcune indicazioni relative alla vaccinazione antinfluenzale:
- è indicata per i medici ed il personale di assistenza sanitaria (Circolare Ministeriale annuale);
- i ceppi antigenici del virus influenzale presentano variazioni antigeniche pertanto i vaccini devono essere periodicamente riformulati e, annualmente, riproposti;
- da anni le aziende sanitarie attivano la vaccinazione, offerta gratuitamente presso i vari Presidi a tutti i dipendenti;
- nelle Aziende l'adesione alla pratica vaccinale è modesta tra gli Operatori Sanitari (circa 25-35%), con ulteriore riduzione proprio nelle Unità Operative in cui l'effetto protezionistico verso i pazienti "fragili" (effetto "cocoon") dovrebbe essere ampio (oncoematologia, pediatria, ostetricia).

Queste alcune conclusioni e proposte operative relative sempre a questa tipologia di vaccinazione:
- pur mantenendo l'offerta vaccinale all'interno dei vari Presidi ospedalieri, tale attività va accompagnata da un approccio più intensivo dal punto di vista informativo, soprattutto nei confronti dei medici e degli infermieri, spesso portati a manifestare resistenze a sottoporsi alla vaccinazione;
- in particolare è necessario un maggior e specifico intervento formativo/informativo in alcune Unità Operative (oncoematologia, pediatria, ostetricia) ove la fragilità dei pazienti e la facilità di circolazione di virus influenzale impongono la conoscenza e l'applicazione del concetto di vaccinazione "altruista" (effetto "cocoon").

Il documento "La biosicurezza nelle strutture sanitarie", a cura di Franco Pugliese (Direttore del Dipartimento della Sicurezza - ASL Piacenza), intervento al "Corso di formazione per Medici Competenti" è scaricabile all'indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130923_SIRS_RLS_Biosicurezza_strutture_sanitarie.pdf

CONTROLLI, MANUTENZIONE E PREVENZIONE NEI CARRELLI ELEVATORI

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

01 ottobre 2013

Indicazioni sui controlli periodici e sulla manutenzione che il datore di lavoro deve garantire per i carrelli elevatori. Il controllo della portata del carrello, la scelta dei sistemi di trattenuta e i video con le simulazioni di incidenti possibili.

In relazione agli incidenti correlati all'uso di mezzi di sollevamento e trasporto e a un Piano Mirato di Prevenzione dell'Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, si è tenuto l'8 giugno del 2011 a Monza un seminario che ha fatto luce su molti aspetti inerenti la sicurezza dei lavoratori addetti all'uso dei carrelli elevatori.

Malgrado il seminario non sia recente e sia, ad esempio, precedente all'emanazione dell' Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012, ci soffermiamo su interventi e materiali che offrano comunque utili informazioni alle aziende e ai lavoratori per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'intervento "Il carrello elevatore - Efficienza e manutenzione - sinonimo di sicurezza", a cura di Fiorenzo Maino (Linde Material Handling) si indica che riguardo ai controlli periodici il datore di lavoro deve garantire che i veicoli di movimentazione interna e le loro attrezzature vengano controllati periodicamente. Infatti un'avaria di questi mezzi, in determinate condizioni, può avere come conseguenza dei gravi incidenti.

Dunque i veicoli di movimentazione interna devono essere sottoposti a verifica tesa ad individuare danni dovuti all'invecchiamento, all'usura, alla corrosione e ad altri danni che possono essere causati da un esercizio continuativo o da effetti esterni. I carrelli elevatori e le relative attrezzature accessorie devono essere controllati almeno una volta all'anno, o più frequentemente se le condizioni di funzionamento e il luogo di lavoro lo rendono necessario, allo scopo di valutarne lo stato di conservazione ed efficienza.

I controlli devono essere effettuati da un tecnico esperto, per determinare le eventuali deviazioni dalle appropriate condizioni di efficienza o eccezionalmente, da ingegnere esperto per stabilire quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro.

E in merito alla manutenzione, il datore di lavoro provvede affinché tutte le attrezzature che vengono messe a disposizione degli operatori, siano sottoposte a regolari manutenzioni programmate, come previsto dai manuali d'uso e manutenzione del carrello.
E viene fatto chiaramente obbligo di conservare tutti i report attestanti gli avvenuti controlli di manutenzione, nonché l'annotazione di tali eventi su apposito registro "libro macchina", come previsto dalla norma vigente.

L'intervento, che fa riferimento anche a diverse linee guida, come la "Linea guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature" dell'ex ISPESL, risponde ad alcune semplici domande sulla manutenzione:
- Perché? Essere consapevoli di operare con mezzi sicuri e alleggerire la responsabilità del datore di lavoro per quanto riguarda la manutenzione.
- Da chi? Organizzazioni dotate di preparazione professionalità e competenza.
- In che modo? Con un servizio effettuato presso il cliente, Con l'impiego di personale qualificato e certificato, Con l'utilizzo di attrezzature specifiche di controllo e misura.

Riguardo alla movimentazione del carico l'intervento sottolinea l'importanza di fare attenzione alla portata:
- portata del carrello (considerando il baricentro del carico);
- portata del suolo (utilizzare solo percorsi autorizzati);
- portata delle pedane e solette;

- portata delle scaffalature, impalcature, cataste.

In particolare la prima cosa che è necessario fare utilizzando un carrello elevatore è informarsi sulla sua portata. La portata è sempre data in questo modo: un peso (ad esempio 3.000 kg) e un baricentro (ad esempio 600 mm). Non bisogna mai sollevare un carico maggiore della portata nominale della macchina!

Il documento agli atti relativo all'intervento riporta diverse indicazioni ulteriori. Ad esempio per leggere correttamente la targhetta di portata residua (l'uso di attrezzature riduce la portata del carrello. In aggiunta alla targhetta standard è necessario apporre una seconda targhetta con le portate residue derivanti dal montaggio dell'attrezzatura). O per valutare correttamente la stabilità laterale del carrello, ricordando che la velocità con la quale si giunge al completo ribaltamento del carrello dipende dalla distanza tra baricentro e triangolo di stabilità. In ultima analisi più è alto il punto di contatto tra assale posteriore e telaio, più il carrello è stabile.

L'intervento ricorda poi che il Decreto 4 agosto 1999, n.359 dava il termine ultimo per l'adeguamento di tutto il parco carrelli circolante, ad adottare il sistema di trattenuta per il carrellista. Tuttavia solo con l'uscita delle "Linee Guida – Adeguamento dei carrelli elevatori in riferimento al rischio di perdita accidentale di stabilità" (2002, ex ISPESL) si è riusciti a fare un po' di chiarezza sulle varie tipologie di sistemi riconosciuti idonei. Gli stessi costruttori hanno avuto qualche dubbio su quale tipologia adottare, in particolare per quanto inerente l'adeguamento dei carrelli più vecchi, sui quali erano magari ancora presenti cofani in materiale plastico, ecc. La percentuale maggiore del mercato ha adeguato e tutt'ora utilizza il sistema di trattenuta al sedile, cintura di sicurezza.

L'intervento riporta un utile specchietto per la scelta del sistema di trattenuta:
- Il carrello viene utilizzato da vari conducenti? Se la risposta è "sì", in questo caso i problemi risultano solo per l'uso della cintura lombare fissa (tipo aereo) che deve essere adattata di volta in volta. Tutti gli altri sistemi (cinture, cabina o cancelletti non richiedono adattamenti. Se la risposta è "no", tutti i sistemi sono idonei.
- Il conducente deve salire e scendere varie volte? Se la risposta è "sì", si consiglia un sistema a cancelletto. Queste piccole porte si aprono facilmente ed il meccanismo di chiusura avviene senza coordinamento occhio mano. Se la risposta è "no", nel caso di traslazioni prolungate è idonea la cintura.
- Il conducente necessita di grande libertà di movimento? Se vi sono molte traslazioni in retromarcia oppure occorre azionare frequentemente l'apertura di portoni od operare su terminali, il conducente ha bisogno di una grande libertà di movimento sul sedile che è garantita solo da sistemi a cancelletto o da cinture diverse da quella addominale fissa. Se la risposta è "no", tutti i sistemi citati (cinture, cabina o cancelletti) sono idonei.

L'intervento presenta infine alcune immagini relative a esempi applicativi della cintura e del cancelletto.
Riguardo alla cintura viene presentata la cintura con arrotolatore a blocco di emergenza sensibile agli angoli di inclinazione/rovesciamento.
Infatti il particolare tipo di arrotolatore di cui è dotata, conosciuto anche come "duo sensitivo" dispone di due diversi dispositivi di bloccaggio: uno governato dal nastro della cintura, interviene a fronte di decelerazioni improvvise del mezzo; l'altro governato dal veicolo interviene in presenza di un movimento trasversale del mezzo dalla posizione orizzontale. Di conseguenza la cintura lascia completamente libero l'operatore nei suoi movimenti, tranne nel caso in cui il carrello venga a trovarsi in situazioni potenzialmente pericolose.

Per comprendere come sia possibile agire per migliorare la prevenzione degli infortuni correlati all'uso dei carrelli elevatori, nel seminario sono stati presentati inoltre alcuni video con le simulazioni di incidenti possibili nell'uso dei carrelli.

Il documento "Il carrello elevatore - Efficienza e manutenzione - sinonimo di sicurezza", a cura di Fiorenzo Maino (Linde Material Handling), intervento al seminario "Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda" è scaricabile all'indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131001_ASL_Monza_carrelli_elevatori_efficienza_manutenzione.pdf

Il video con le simulazioni di incidenti possibili con carrelli elevatori è scaricabile all'indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131001_ASL_Monza_carrelli_elevatori_video_simulazioni.zip